

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

1.1. La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è un'Associazione senza fini di lucro che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria.

1.2. I principi del diritto internazionale umanitario sono rispettati in ogni tempo dalla Croce Rossa Italiana e ne guidano l'opera.

1.3. La Croce Rossa Italiana rispetta ed agisce in conformità ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (brevemente: "Movimento"), adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa, di seguito riportati:

a. Umanità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nato dall'intento di assistere, senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell'essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli;

b. Imparzialità: il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione politica. Si dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze degli individui, guidato soltanto dai loro bisogni e dando la precedenza ai casi più urgenti;

c. Neutralità: per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento non si schiera con nessuna delle parti in conflitto, né prende parte a controversie di carattere politico, razziale, religioso o ideologico;

d. Indipendenza: il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, in quanto ausiliarie nelle attività umanitarie del loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere un'autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in conformità ai principi del Movimento;

e. Volontarietà: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un movimento volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto;

f. Unità: in ogni Paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività umanitarie all'intero territorio nazionale;

g. Universalità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale tutte le Società Nazionali godono di uguale status e condividono uguali responsa-

bilità e obblighi di aiuto reciproco, è universale.

2. STATUS GIURIDICO

2.1. La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano.

2.2. La Croce Rossa Italiana gode, nei confronti dei poteri pubblici, di un'autonomia tale da permetterle di adempiere alla propria missione e di agire in ogni circostanza secondo i Principi Fondamentali del Movimento (brevemente: "Principi Fondamentali").

2.3. I poteri pubblici rispettano in ogni circostanza l'osservanza della Croce Rossa Italiana ai Principi Fondamentali.

2.4. La Croce Rossa Italiana è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II del codice civile ed è iscritta di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, il Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Sono fatte salve le norme di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e al DPR 15 marzo 2010 n. 90 che disciplinano l'espletamento dei compiti propri dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate (brevemente: "Corpi Ausiliari").

2.5. La Croce Rossa Italiana è un'associazione di interesse pubblico, istituita senza limiti di tempo, con sede in Roma.

2.6. La Croce Rossa Italiana è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.

2.7. L'Associazione della Croce Rossa Italiana risponde, altresì, ai requisiti organizzativi e strutturali di cui all'art. 41 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, pertanto, è anche Rete associativa nazionale.

2.8. Ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 117/2017, la Croce Rossa Italiana assume la denominazione sociale di "Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato", brevemente "Croce Rossa Italiana - ODV".

3. RELAZIONI CON LE ALTRE COMPONENTI DEL MOVIMENTO

3.1. La Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha preso nota della sua fondazione nel 1864.

3.2. La Croce Rossa Italiana è fondatrice della Lega delle Società di Croce Rossa, costituita nel 1919, e ribattezzata dapprima Lega delle Società di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e poi Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (brevemente: "Federazione Interna-

zionale"), di cui l'Associazione è attualmente membro.

3.3. La Croce Rossa Italiana soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 dello statuto del Movimento e regola i suoi rapporti con le altre componenti del Movimento in conformità all'articolo 3 del medesimo statuto.

3.4. La Croce Rossa Italiana è vincolata dagli obblighi previsti dall'articolo 5 della Costituzione della Federazione Internazionale.

4.EMBLEMA

4.1. Tra gli emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi, la Croce Rossa Italiana adotta come proprio la croce rossa su fondo bianco.

4.2. Tale emblema, posto all'interno di due cerchi concentrici di colore rosso, tra i quali è riportata la scritta "Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864", e sempre abbinato alla scritta per esteso "Croce Rossa Italiana", ne costituisce il logotipo identificativo.

4.3. La Croce Rossa Italiana è l'unica associazione, nell'ambito del territorio nazionale ed a prescindere dagli usi previsti per la protezione dei servizi sanitari, autorizzata ad utilizzare l'emblema, come previsto e riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra, dai successivi Protocolli aggiuntivi, dallo statuto nonché dalle risoluzioni e decisioni degli organi del Movimento.

4.4. Il Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana approva un regolamento per l'uso dell'emblema redatto in conformità alle Convenzioni di Ginevra, ai Protocolli aggiuntivi, alle leggi vigenti ed al Regolamento sull'utilizzo dell'emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa da parte delle Società Nazionali, approvato dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa (Vienna 1965) e modificato dal Consiglio dei Delegati (Budapest, novembre 1991), le cui disposizioni sono vincolanti per l'intera Società Nazionale.

4.5. La Croce Rossa Italiana si impegna a tutelare l'emblema e il logotipo identificativo ed a veicolare il significato. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce Rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge, dalle disposizioni interne e dai regolamenti vigenti per l'intero Movimento.

5.CELEBRAZIONI

5.1. La Croce Rossa Italiana celebra ogni anno:

- a. l'8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa;
- b. il 15 giugno, anniversario della sua fondazione.

5.2. Ogni anno la Croce Rossa Italiana, con la tradizionale fiaccolata da Solferino a Castiglione delle Stiviere, celebra il ricordo della nascita dell'Idea di Croce Rossa.

TITOLO II - OBIETTIVI GENERALI E COMPITI SPECIFICI

6.OBIETTIVI GENERALI

6.1. L'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera im-

parziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

6.2. Per raggiungere questo obiettivo la Croce Rossa Italiana si propone in particolare di:

- a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;
- b. tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;
- c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
- d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo;
- e. operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
- f. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;
- g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione;
- h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;
- i. assumere, formare ed assegnare il personale necessario all'adempimento delle proprie responsabilità;
- j. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
- l. partecipare alla campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai competenti Comitati Territoriali.

6.3. La Croce Rossa Italiana ispira la sua attività ai Principi Fondamentali ed ai Valori Umanitari del Movimento e la fonda sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle

comunità quotidianamente servite dall'Associazione.

6.4. L'attività della Croce Rossa Italiana è periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilità locali, nazionali ed internazionali nonché delle intervenute variazioni di strategia da parte degli organi del Movimento.

6.5. L'azione della Croce Rossa Italiana è, in ogni caso, trasparente nei rapporti con i terzi, rispettosa dalle leggi nazionali, delle Convenzioni di Ginevra e dei successivi Protocolli aggiuntivi nonché delle decisioni degli organi statuari del Movimento, in particolare delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione Internazionale.

6.6. Un regolamento disciplina l'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana.

7. COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO

7.1. La Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:

a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;

b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;

c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;

d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;

e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli Affari Esteri nonché il Ministero della difesa in caso di impieghi di carattere ausiliario delle Forze Armate, secondo le regole determinate dal Movimento;

f. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24

febbraio 1992, n. 225;

g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;

h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo;

i. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;

j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce Rossa;

k. svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;

l. diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;

m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

n. svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;

o. svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

7.2. La Croce Rossa Italiana, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale, può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

7.3. La Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla persona può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

7.4. La Croce Rossa Italiana può altresì svolgere attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità di agenzia riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati.

7.5. Come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con l'Associazione.

7.5-bis Come previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere convenzioni con l'Associazione o con i Comitati quali organizzazioni di volontariato.

7.5-ter. Come previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono affidare in convenzione in via prioritaria i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza all'Associazione o ai Comitati quali organizzazioni di volontariato.

7.6. La Croce Rossa Italiana e gli organi territoriali di cui al successivo articolo 20 possono usufruire dell'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la protezione civile territoriale.

7.7. La Croce Rossa Italiana è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale.

8. ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE

8.1. La Croce Rossa Italiana, attraverso il Corpo militare volontario della C.R.I. e il Corpo delle Infermiere volontarie della C.R.I. e nel rispetto della normativa vigente, svolge attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

8.2. La Croce Rossa Italiana in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato:

a. contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziali connessi all'attività di difesa civile;

b. collabora con le Forze armate per il servizio di assi-

stenza sanitaria e socio-assistenziale, secondo quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi;

c. disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.

8.3. L'attivazione e l'impiego della Croce Rossa Italiana in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, sono disposti ai sensi e per gli affetti della legge vigente e non possono compromettere l'integrità della Croce Rossa Italiana né contrastare con le regole determinate dal Movimento.

8.4. Per l'assolvimento dei servizi ausiliari C.R.I. delle Forze Armate sono costituiti i Centri di Mobilitazione, posti alla dipendenza del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, il quale può delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi Corpi e, altresì, ne determina sede e competenze territoriali, corrispondenti con l'organizzazione territoriale dell'Esercito italiano.

8.5. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze Armate sono sovvenzionati dallo Stato.

9. ACCORDI E OBBLIGAZIONI

9.1. La Croce Rossa Italiana può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione.

9.2. Tali accordi sono regolarizzati unicamente per iscritto e non possono vincolare e/o costringere in nessun modo la Croce Rossa Italiana ad agire contro i Principi Fondamentali né ledere la sua completa indipendenza ed autonomia.

9.3. Le obbligazioni assunte e gli accordi sottoscritti dai Comitati della Croce Rossa Italiana a tutti i livelli di cui all'articolo 20, nel rispetto dei commi precedenti, vincolano solo il Comitato e non l'intera Associazione, in coerenza con la reciproca e distinta autonomia patrimoniale.

Titolo III - Soci

10. ADESIONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

10.1. Tutti, senza alcuna distinzione, possono aderire alla Croce Rossa Italiana.

10.2. L'adesione ai Principi Fondamentali è condizione per l'iscrizione alla Croce Rossa Italiana.

11. SOCI

11.1. I soci della Croce Rossa Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo. Tramite i suoi membri, la Croce Rossa Italiana individua i bisogni e fornisce assistenza in maniera imparziale.

11.2. I soci della Croce Rossa Italiana si distinguono in volontari, sostenitori, benemeriti, onorari.

11.3. All'atto della loro iscrizione alla Croce Rossa Italiana, tutti i soci manifestano formale adesione ai Principi Fondamentali e sottoscrivono il codice etico.

11.4. I Soci volontari sono persone fisiche che svolgono in maniera regolare e continuativa un'attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana e ne eleggono gli organi statutariamente previsti. Essi entrano a far parte dell'Associazione a seguito della frequenza di un corso di formazione organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale, che stabilisce altresì l'ammontare della quota associativa annuale. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina l'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari.

11.5. I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico a sostegno dell'azione associativa. Essi entrano a far parte dell'Associazione con il versamento del contributo, stabilito a livello nazionale. Fanno altresì parte della categoria dei Soci sostenitori anche coloro i quali frequentano il corso di formazione per diventare Soci volontari, le allieve Infermiere Volontarie della C.R.I. e/o chi dona il sangue a favore della Croce Rossa Italiana.

11.6. I Soci benemeriti sono persone fisiche o giuridiche che si distinguono per donazioni rilevanti ripetute nel tempo oppure per ingenti donazioni una tantum che contribuiscono in maniera determinante al sostentamento dell'Associazione. Competente a designare i soci benemeriti è il Consiglio Direttivo Nazionale.

11.7. I Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per eccezionali meriti in campo umanitario e sociale oppure persone fisiche che hanno reso servizi straordinari alla Croce Rossa Italiana. Competente a designare i Soci onorari è il Consiglio Direttivo Nazionale.

11.8. Presso i Comitati della Croce Rossa Italiana è istituito in formato digitale il libro soci, comprensivo di tutte le categorie di cui al presente articolo. Il Presidente del Comitato C.R.I. ne è responsabile, ne cura la tenuta ed il costante aggiornamento e ne trasmette i contenuti, nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela dei dati personali, al Comitato Regionale C.R.I., dove viene redatto l'elenco soci consolidato. Il Presidente del Comitato Regionale C.R.I. provvede, a sua volta, a trasmettere i dati al Comitato Nazionale, competente a tenere il registro nazionale dei Soci della Croce Rossa Italiana che ricomprende il registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

11.9. Il libro soci dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano deve intendersi costituito da tutti i soci dei Comitati C.R.I. afferenti, comprensivo anche del registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

12. ORGANISMI VOLONTARISTICI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE

12.1. Rientrano nella categoria dei soci volontari di cui all'articolo precedente gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze Armate, purché in regola con il versamento delle quote associative:

- a. Corpo militare volontario della C.R.I.;
- b. Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.

12.2. I Corpi Ausiliari dipendono direttamente dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana. Ad essi si applicano le norme previste dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come vigenti nonché, e per quanto non previsto dalla legge, le norme di cui al precedente articolo 11.3.

12.3. I rappresentanti del Corpo militare volontario della C.R.I. e le Ispettrici II.VV. sono tenuti ad improntare i rapporti con il Presidente del corrispondente livello territoriale con leale collaborazione e preventiva informazione di ogni attività. I Presidenti di ciascun livello territoriale sono tenuti a rispettare le prerogative dei Corpi Ausiliari, in accordo con le disposizioni di legge vigenti. Fatto salvo quanto specificamente previsto dalla legge, i rappresentanti del Corpo militare volontario della C.R.I. e le Ispettrici II.VV. devono seguire le direttive del Comitato della C.R.I. di appartenenza, concordando con il rispettivo Presidente le modalità di impiego delle risorse dei Corpi, in tutte le attività non ausiliarie delle Forze Armate. Essi trasmettono al Presidente periodica relazione relativa alle attività svolte ed al personale in servizio.

12.4. A tutti i livelli territoriali i rappresentanti del Corpo militare volontario della C.R.I. e le Ispettrici II.VV., ove costituiti, intervengono ai lavori dei Consigli Direttivi secondo le modalità di cui agli articoli 273 e 993 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

12.5. L'ispettore nazionale del Corpo militare volontario della C.R.I. è prescelto fra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo corpo ed è nominato, con il contestuale conferimento del grado di maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana.

12.6. L'ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi, indicata dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana. L'Ispettrice è scelta tra le Infermiere Volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando. Dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente. Il Presidente Nazionale

individua la terna dei nomi delle candidate con atto motivato, tenendo conto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della segretaria generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile ai fini della individuazione e valutazione delle candidature.

12.7. A norma dell'articolo 97 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i Corpi Ausiliari celebrano il 25 giugno quale ricorrenza della concessione della bandiera nazionale.

13. GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

13.1. La Croce Rossa Italiana riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero dei Soci volontari di età compresa fra i quattordici ed i trentuno anni, quali agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità e sostenitori dei vulnerabili.

13.2. La Croce Rossa Italiana riconosce che i Giovani si caratterizzano per essere il presente dell'Associazione, prima ancora che il futuro, e sono attivi nel costruire e sostenere comunità che si basano sul rispetto e sulla solidarietà. A tal fine, la Croce Rossa Italiana:

- a. riconosce la necessità di attrarre e coinvolgere, tramite il confronto tra pari, un sempre maggior numero di giovani;
- b. si impegna a promuovere lo sviluppo dei giovani tramite la formazione, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, a dotare i giovani volontari di adeguati strumenti ed a metterli in condizione di avere un ruolo attivo nella pianificazione, nella conduzione e nella partecipazione, tanto nelle attività volontaristiche quanto nel governo dell'Associazione. Il Comitato Nazionale stanziava un apposito fondo per lo scopo;
- c. garantisce l'autodeterminazione dei giovani nella scelta della strategia della Croce Rossa Italiana in ambito giovanile nonché nella scelta, democratica e partecipata, dei propri rappresentanti in seno ai Consigli Direttivi. A tal fine, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta dei Giovani della Croce Rossa Italiana, approva un documento che traccia la strategia, le idee, le azioni e le peculiarità formative della gioventù, nonché un regolamento che disciplina gli organi rappresentativi dei Giovani a tutti i livelli e le rispettive Consultazioni, quali luoghi di confronto, aggregazione e definizione delle iniziative con e per i giovani.

13.3. Ai Giovani della Croce Rossa Italiana si applicano immediatamente, e senza necessità di apposito recepimento, le indicazioni della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa costituenti la "Politica della Gioventù".

13.4. I Giovani della Croce Rossa Italiana svolgono attività, anche di confronto, assieme ai Giovani delle altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e sono parte attiva delle reti sovranazionali della Gioventù del Movimento Internazionale.

13.5. I Giovani della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del principio di Neutralità, prendono parte al Forum Nazionale dei Giovani, di cui sono membri, nonché agli organi di coordinamento ed alle piattaforme di rappresentanza giovanile a livello nazionale e territoriale.

13.6. L'azione dei giovani è pienamente integrata all'interno dei Comitati della C.R.I. Ad ogni livello le attività di promozione e sviluppo della gioventù e della cittadinanza attiva sono approvate dai Consigli Direttivi dei Comitati della C.R.I. e rientrano nella relativa programmazione.

14. DIRITTI DEI SOCI

14.1. Ciascun Socio della Croce Rossa Italiana nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:

- a. ad essere identificato come Socio della Croce Rossa Italiana. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
- c. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.

14.2. I Soci volontari, inoltre, hanno diritto:

- a. ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione dall'Associazione;
- b. se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i Corpi Ausiliari;
- c. ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate dal Comitato di appartenenza, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;
- d. a trasferirsi, con le formalità previste dal regolamento di cui al precedente articolo 11.4, ad altro Comitato e con l'automatico riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche. Sono fatte salve le norme dettate dalla legge per i Corpi Ausiliari;
- e. ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi ed i rischi di malattie ed infortuni contratti durante il servizio per l'Associazione, nonché - ove l'Assemblea del Comitato della C.R.I. lo deliberi - ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte in qualità di Presidente o membro di Consiglio Direttivo;
- f. a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato di appartenenza, secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto dalla normativa vigente;
- g. ad essere formati e preparati in relazione alle attività

da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. Ogni volontario della C.R.I. ha il diritto di prendere parte ai corsi di formazione e di specializzazione organizzati, in ragione del suo impegno nell'attività, della disponibilità a seguire, al termine dell'evento, le iniziative ed i progetti attivi nel proprio Comitato della C.R.I., nonché nel rispetto delle proprie inclinazioni personali. I Comitati C.R.I. hanno l'obbligo di porre in essere quanto necessario per assicurare l'esercizio di tale diritto;

h. ad essere informati periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate;

i. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto all'elezione dei membri degli organi statutari dell'Associazione.

14.3. I Soci volontari:

a. sono titolari di elettorato attivo se iscritti da almeno un anno ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;

b. sono titolari di elettorato passivo se iscritti da almeno due anni, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale.

14.4. Gli appartenenti al Corpo militare volontario della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo conformemente al comma precedente ed esclusivamente se svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; tale ultimo requisito è certificato dal competente Centro di Mobilitazione. In nessun caso hanno diritto all'elettorato passivo i dipendenti appartenenti al Corpo Militare.

14.5 In ogni caso, salvo quanto previsto ai due commi precedenti, tutti i soci dal momento della loro iscrizione hanno i diritti di voto e partecipazione secondo quanto previsto dall'art.10 lett. H) del D.Lgs. 460/97 e il diritto a partecipare ad ogni altra votazione all'ordine del giorno dell'Assemblea;

14.6. Le Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell'ottenimento della matricola, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale.

14.7. Il percepimento di emolumenti a qualsiasi titolo da parte della Croce Rossa Italiana comporta, per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali.

14.8. L'eventuale elezione ad una carica di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.

15. FORMAZIONE

15.1. L'azione dei Soci della C.R.I. presuppone un intervento formativo, volto ad assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. La formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servizio reso, al-

la maturazione del Volontario ed allo sviluppo dell'Associazione.

15.2. La Croce Rossa Italiana organizza corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli. Può, a tal fine, istituire Centri di formazione regionali o interregionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ponendoli in rete con la Scuola nazionale. Il relativo regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.

16. DOVERI DEI SOCI

16.1. Ciascun Socio della Croce Rossa Italiana deve mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartiene. In particolare è tenuto a:

- a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi;
- b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;
- c. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali dell'Associazione;
- d. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;
- e. seguire in ogni occasione, sia all'interno della Croce Rossa Italiana che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dai Regolamenti;
- f. tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l'intera Associazione, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l'uniforme e l'emblema a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;
- g. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti.

16.2. I Soci volontari, inoltre, sono tenuti a:

- a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
- b. osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
- c. rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente alla Croce Rossa Italiana;
- d. non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi del Movimento Internazionale e/o che svolgono attività direttamente concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana. Le fattispecie

di incompatibilità sono disciplinate dal Codice etico;

e. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari.

16.3. Se il Socio volontario è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento dell'Associazione, è altresì tenuto a:

a. garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le nuove attività, rendere semplice l'accesso alle vigenti normative ed assicurare massima pubblicità alle relative innovazioni;

b. prendere parte attiva all'organismo per la durata prevista;

c. approfondire la natura e la funzione dell'organismo stesso;

d. prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno delle riunioni, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Soci;

e. astenersi dal decidere su materie in cui è parte in causa;

f. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione della riunioni;

g. garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaudiva di informazioni e documentazioni per favorire la continuità e l'azione efficace di chi subentra.

16.4. La violazione dei doveri è sanzionabile, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

17. PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

17.1. Ogni socio può rassegnare le dimissioni per iscritto ed in qualsiasi momento.

17.2. I Soci volontari decadono:

a. in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini inderogabili stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale;

b. in caso di inattività, come disciplinata dal regolamento nazionale di cui al precedente articolo 11.4.

17.3. L'adesione dei Soci sostenitori scade dopo dodici mesi, salvo rinnovo.

17.4. Lo status di Socio si perde anche in caso di radiazione.

18. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

18.1. Ai Soci, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, possono essere applicati i provvedimenti disciplinari del richiamo, dell'ammonizione scritta, della sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi e della radiazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia disciplinare in vigore per i Corpi Ausiliari.

18.2. I provvedimenti disciplinari sono comminati previa contestazione del comportamento all'interessato, che deve essere messo in condizione di conoscere:

a. l'oggetto del procedimento promosso ed i fatti contestati;

- b. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c. la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- d. l'ufficio in cui può prendere visione degli atti;
- e. il termine entro cui presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito.

18.3. È costituito un Collegio disciplinare nazionale, eletto dall'Assemblea Nazionale e composto da cinque Soci di comprovata etica associativa, in possesso di adeguate competenze giuridiche, e che non ricoprano cariche statutarie né alcun altro incarico associativo. Il Collegio disciplinare nazionale è competente in ordine ai provvedimenti disciplinari sui Presidenti e sui membri dei Consigli Direttivi a tutti i livelli, nonché sui ricorsi in appello presentati sui provvedimenti adottati dai Collegi disciplinari regionali.

18.4. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina le fattispecie che comportano l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari, le modalità e l'organo competente all'adozione, i ricorsi, nonché la composizione, l'elezione, la durata ed il funzionamento del Collegio disciplinare nazionale, i cui membri non possono candidarsi alle prime elezioni successive degli organi statutarî dell'Associazione.

19. RICONOSCIMENTI

19.1. La Croce Rossa Italiana conferisce riconoscimenti a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce Rossa.

19.2. I riconoscimenti si distinguono in onorificenze per merito, benemerienze e croci di anzianità di servizio.

19.3. Un regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina le modalità per il conferimento dei riconoscimenti.

TITOLO IV - ORDINAMENTO

20. PRINCIPI GENERALI

20.1. L'ordinamento della Croce Rossa Italiana si ispira ai principi di sussidiarietà, di democrazia ed elettività delle cariche associative, di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni operative di autonomia degli organi territoriali, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

20.2. La struttura organizzativa deve facilitare i Soci al perseguimento degli obiettivi statutarî dell'Associazione.

20.3. La Croce Rossa Italiana si articola nei seguenti organi territoriali:

- a. un'organizzazione locale, che agisce sul territorio, articolata in Comitati con autonoma personalità giuridica;
- b. un'organizzazione regionale articolata in Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che coordina e controlla, mediante specifiche attribuzioni, l'attività dei Comitati della regione che operano nella regio-

ne, nel rispetto dell'autonomia di ciascun Comitato;
c. un'organizzazione nazionale, che stabilisce la strategia dell'Associazione ed approva le normative generali, denominata Comitato Nazionale.

21. COMITATI

21.1. I Comitati della Croce Rossa Italiana sono il nucleo essenziale dell'Associazione e consentono all'Associazione medesima di estendere le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale. Essi, quale base associativa e nel rispetto del Principio di Unità, perseguono le finalità della Croce Rossa Italiana nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza della Comitati Regionali, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto.

21.2. Ai Comitati afferiscono i Soci della Croce Rossa Italiana.

21.3. I Comitati sono costituiti in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o più municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella costituzione dei Comitati si tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonché dell'organizzazione politica dello Stato. I Comitati sono denominati con l'indicazione del territorio in cui sono costituiti.

21.4. I Comitati sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dall'art. 33 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.

21.5. I Comitati sono iscritti nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, il Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

21.6. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV".

21.7. I Comitati operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa, sotto il Coordinamento dei Comitati Regionali.

21.8. I Comitati possono disporre l'approvvigionamento di beni e servizi ed approvano il fabbisogno di personale dipendente in sede locale.

21.9. I Comitati rendono conto del proprio operato ai Soci ed al Comitato Regionale con la predisposizione di un bilancio annuale redatto in termini finanziari entro il 30 giugno di ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e le uscite con separata indicazione delle variazioni nel patrimonio.

21.10. L'istituzione dei Comitati è disposta dal Consiglio Di-

rettivo Nazionale, su proposta del Comitato Regionale di competenza, sentito il Comitato territorialmente competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di adeguate risorse economiche, sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività. Un Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina le fasi del relativo procedimento. Con la medesima procedura, verificata la perdita dei requisiti previsti, è disposto lo scioglimento del Comitato, il trasferimento dei Soci, l'accorpamento del suo territorio ad uno o più Comitati limitrofi, nonché la devoluzione del patrimonio.

21.11. Il Consiglio Direttivo Regionale propone il commissariamento del Comitato in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato e, comunque, nel caso in cui il bilancio annuale del Comitato evidenzi un risultato negativo. Ove necessario, al relativo ripiano si provvede in ambito regionale, previa delibera dell'Assemblea Regionale. Qualora ne ricorrano i presupposti, il Comitato Regionale può proporre lo scioglimento del Comitato ai sensi del comma precedente, fatta salva l'eventuale azione di responsabilità.

21.12. I Comitati possono istituire Sedi della Croce Rossa Italiana nei Comuni del territorio di competenza. Le Sedi della Croce Rossa Italiana sono uffici del Comitato che le ha istituite.

21.13. A norma del decreto del Ministro della Salute 16 aprile 2014, nei confronti dei Comitati, con personalità giuridica di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

21.14. I Comitati sono disciplinati dal presente Statuto e da uno Statuto tipo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana. Nello statuto tipo devono comunque essere previsti:

- a. struttura democratica ed organi quali previsti dai successivi articoli 22, 23 e 24;
- b. assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite dai soci;
- c. disciplina soci: criteri di ammissione, con previsione che i soci dei Comitati siano iscritti alla Croce Rossa Italiana, di esclusione, nonché obblighi e diritti dei soci;
- d. obbligo dei Comitati a supportare l'associazione nell'espletamento dei compiti di interesse pubblico, previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- e. ipotesi di eventuale commissariamento da parte del Presidente Nazionale dei Comitati in caso di gravi irregolarità in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale o di gestione sanitaria; mancato rimborso, nei termini previsti, al Comitato Nazionale degli oneri del personale di cui si avvalgono i Comitati o delle somme anticipate ai suddetti Comitati a qualsiasi titolo, inosservanza

delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico, azioni o atti o comportamenti in contrasto con i principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;

f. ipotesi di eventuale scioglimento dei Comitati in caso di impossibilità di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attività, di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di lavoro;

g. obbligo di formazione e di approvazione del budget, del bilancio di previsione, di esercizio da inviare attraverso i Comitati Regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, al Comitato Nazionale;

h. possibilità di sottoscrizione di protocolli d'intesa tra i Comitati ed il Comitato Nazionale e/o i Comitati Regionali, finalizzati all'assolvimento di attività istituzionali della Croce Rossa Italiana o di specifici progetti e definizione dell'eventuale corrispettivo;

i. obbligo di stipulare protocolli d'intesa tipo tra i Comitati ed il Comitato Nazionale e/o i Comitati Regionali finalizzati a definire le attività da svolgere a favore dei Corpi Ausiliari per l'assolvimento delle attività di interesse pubblico, ivi incluse le attività di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione;

j. possibilità di stipula di convenzioni da parte dei Comitati per l'attuazione dei propri compiti, con pubbliche amministrazioni, regioni, province, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale territorialmente competenti, nonché la partecipazione a gare pubbliche e sottoscrizione dei relativi contratti;

k. possibilità per il Comitato Nazionale e per i Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di svolgere funzione di centrale di acquisti per tutti i Comitati, su loro espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie.

l. obbligo dei Comitati di nominare un Organo di Controllo al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

21.15. Le eventuali successive proposte di modifica o revisione dello Statuto tipo dei Comitati sono approvate con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

22. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

22.1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato.

22.2. L'Assemblea dei Soci:

a. elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;

b. approva le linee generali di sviluppo dell'attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, il piano delle

attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;

c. nomina il revisore dei conti o l'organo esterno di certificazione del bilancio del Comitato. La relazione del revisore o della società esterna o dello studio esterno di revisione è trasmessa all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo, nonché al Consiglio Direttivo Regionale.

22.3. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci volontari ne faccia richiesta. Il Presidente si adopera affinché le convocazioni siano equamente divise nell'anno solare. La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso all'albo del Comitato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione. L'avviso di convocazione è inviato anche al Presidente del Comitato della C.R.I. sovraordinato.

22.4. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

22.5. L'Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa.

22.6. Dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato, e trasmesso al Presidente del Comitato della C.R.I. sovraordinato entro i successivi quindici giorni.

23. CONSIGLIO DIRETTIVO

23.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri.

23.2. Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci volontari del Comitato in possesso del diritto di elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di un regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Nazionale. In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana.

23.3. Il Consiglio Direttivo:

a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea dei Soci;

b. predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;

c. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea dei Soci;

d. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale;

e. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate ed assumono lo status di Socio sostenitore. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica.

23.4. Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.

23.5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai 10.000 abitanti.

24. PRESIDENTE

24.1. Il Presidente:

a. rappresenta la Croce Rossa Italiana nell'ambito territoriale del Comitato;

b. rappresenta tutti i Soci del Comitato;

c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni;

d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali del Comitato.

24.2. Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi.

24.3. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea dei Soci, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci volontari titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché l'immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni attribuite al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

25. LOCALITÀ OVE SONO PRESENTI MINORANZE LINGUISTICHE

25.1. Nei Comuni ove sono presenti minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione, dai trattati internazionali e dalle leggi dello Stato, i Comitati hanno diritto ad utilizzare le vigenti normative ed il materiale, anche promozionale, in mo-

dalità bilingue.

25.2. In sede di candidature alle cariche locali è posta in essere ogni utile iniziativa al fine di assicurare la rappresentatività dei diversi ceppi linguistici.

25.3. Il Comitato Nazionale ed i Comitati Regionali assicurano il necessario supporto.

26. COMITATI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

26.1. I Comitati Regionali, il Comitato della Provincia Autonoma di Trento ed il Comitato della Provincia Autonoma di Bolzano:

- a. svolgono compiti in materia associativa attribuiti dalla legge e dal presente Statuto;
- b. svolgono azione di controllo e coordinamento dell'attività della Croce Rossa Italiana all'interno dei rispettivi territori;
- c. indicano le strategie di indirizzo sui Comitati circa le attività da svolgere nel territorio;
- d. possono organizzare attività e stipulare convenzioni o accordi che coinvolgono l'intero territorio regionale o della provincia autonoma;
- e. istituiscono i Centri di formazione regionali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 del presente Statuto;
- f. approvano il fabbisogno del personale dipendente relativo al solo livello regionale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di contrattazione collettiva e ne hanno la gestione;
- g. possono disporre la centralizzazione su base regionale delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi;
- h. si interfacciano istituzionalmente con le autorità regionali, gli enti e le associazioni di rilevanza regionale.

26.2. A norma del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono iscritti di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, il Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

26.2-bis. La denominazione sociale dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano deve contenere l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV".

26.3. I Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dall'art. 33, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.

26.4. I Comitati Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto. I Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, per le peculiarità degli elementi territoriali, organizzativi, normativi e di autonomia, applicano gli stessi criteri dei Comitati locali ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 117/2017.

26.5. I Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano rendono conto del proprio operato all'Associazione con la predisposizione di un bilancio annuale redatto in termini finanziari entro il 30 giugno di ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e le uscite con separata indicazione delle variazioni nel patrimonio.

26.6. Le entrate dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono costituite:

- a. da contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, provenienti dalle Regioni e da ogni altro ente pubblico e privato;
- b. da donazioni, lasciti, oblazioni, pubbliche raccolte di fondi;
- c. dai corrispettivi derivanti dall'attività del Comitato Regionale medesimo;
- d. dai contributi dei Comitati e del Comitato Nazionale, elargiti sulla base di apposito regolamento e solo a fronte di servizi effettivamente erogati.

26.7. Sono organi dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano:

- a. l'Assemblea Regionale;
- b. il Consiglio Direttivo Regionale;
- c. il Presidente Regionale.
- d. l'eventuale Organo di Controllo al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

27. L'ASSEMBLEA REGIONALE

27.1. L'Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, che la presiede, dai membri del Consiglio Direttivo Regionale e dai Presidenti dei Comitati istituiti nella regione. Ne fanno altresì parte, come osservatori, il rappresentante del Corpo militare volontario della C.R.I. e l'Ispettrice Regionale II.VV. operanti nella regione. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti dei Comitati possono delegare in loro vece il Vice Presidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo.

27.2. L'Assemblea Regionale:

- a. approva le linee generali di sviluppo dell'attività della regione, consistenti nel piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
- b. nomina il revisore dei conti o l'organo esterno di cer-

tificazione del bilancio del Comitato. La relazione del revisore o della società esterna o dello studio esterno di revisione è trasmessa all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo regionale, nonché al Consiglio Direttivo Nazionale.

c. delibera in ordine alle competenze di cui ai punti d) e g) del precedente articolo 26.1.

27.3. L'Assemblea Regionale si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo, ovvero un terzo dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso all'albo e pubblicato sul sito internet istituzionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione. L'avviso di convocazione è inviato anche al Presidente del Comitato Nazionale.

27.4. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

27.5. L'Assemblea Regionale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nel caso in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa.

27.6. Dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato, e trasmesso al Presidente Nazionale entro i successivi quindici giorni.

28. CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

28.1. Il Consiglio Direttivo Regionale è composto dal Presidente Regionale, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri.

28.2. Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto dai Presidenti dei Comitati istituiti nella regione. Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, il Presidente ed i membri del Consiglio sono eletti da tutti i Soci volontari della regione titolari del diritto di elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di un regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Nazionale. In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed almeno un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana, che svolge le funzioni di Vice Presidente.

28.3. Il Consiglio Direttivo Regionale:

a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività regionali e indica le priorità e gli obiettivi strategici della regione in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea Regionale;

b. predisporre il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale

delle attività ed il bilancio annuale;

c. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea Regionale;

d. nomina e revoca il Segretario del Comitato Regionale, cui affida i compiti di gestione operativa. Il Segretario Regionale risponde del raggiungimento degli obiettivi che il Consiglio Direttivo gli affida. Un regolamento stabilisce le modalità di assunzione del Segretario. In ogni caso, il Segretario regionale decade al momento della decadenza del Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

e. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività regionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze regionali ed alla programmazione nazionale e locale;

f. nomina, ove i Comitati interessati non vi provvedano, i revisori dei conti o gli organi esterni di certificazione dei bilanci dei Comitati della regione;

g. propone al Consiglio Direttivo Nazionale, laddove necessario ed in conformità alle disposizioni del presente Statuto, il Commissariamento di un Comitato della Regione;

h. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate ed assumono lo status di Socio sostenitore. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica.

28.4. Il Consiglio Direttivo Regionale rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo.

29. PRESIDENTE REGIONALE

29.1. Il Presidente Regionale:

a. rappresenta la Croce Rossa Italiana in ambito regionale;

b. rappresenta tutti i Soci della regione;

c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità regionali e con gli altri enti ed associazioni di rilevanza regionale;

d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali del Comitato Regionale;

e. nomina, su proposta vincolante dei Presidenti dei Comitati costituiti in ciascuna provincia o Città metropolitana, un referente della Croce Rossa Italiana per i rapporti con l'Amministrazione provinciale o della Città Metropolitana, la Prefettura e gli altri organi ed amministrazioni su scala provinciale. Sono fatte salve le specifiche competenze attribuite ai Corpi Ausiliari dalla normativa vigente in materia di difesa civile.

29.2. Il Presidente Regionale può individuare tra i due Vice Presidenti il proprio vicario, che ne svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere

data comunicazione formale al Presidente Nazionale ed ai presidenti dei Comitati della regione.

29.3. Il Presidente Regionale rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato Regionale, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi.

29.4. Il Presidente Regionale può essere sfiduciato dall'Assemblea Regionale, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea presenti alla seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo Regionale, nonché l'immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni proprie del Presidente e del Consiglio Direttivo Regionale.

30. ORDINAMENTO DEI COMITATI COSTITUITI NELLA CAPITALE

D'ITALIA

30.1 Al fine di adeguare la struttura alle peculiarità dell'Area della Capitale d'Italia nonché garantire una più incisiva e capillare azione della Croce Rossa Italiana su tale territorio, ai sensi e per gli effetti previsti dal presente Statuto, è costituito il Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale (per brevità, anche detto semplicemente "Comitato di Roma"), con i compiti previsti dagli statuti-tipo dei Comitati e di coordinamento su tutti i Comitati costituiti nell'intera Area metropolitana di Roma Capitale.

30.2. L'Assemblea dei soci capitolina è costituita da tutti i soci del Comitato nonché dei soci dei Comitati costituiti nell'Area Metropolitana di Roma Capitale.

30.3 Il Comitato dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, per le peculiarità degli elementi territoriali ed organizzativi che caratterizzano la Capitale d'Italia, anche sede dell'Associazione Nazionale, è interlocutore diretto del Comitato Nazionale, nell'ambito dell'emergenza, degli eventi ovvero in tutti gli ambiti ritenuti necessari e giustificati da ragioni strategiche e territoriali dal Consiglio direttivo Nazionale.

31. COMITATO NAZIONALE

31.1. Il Comitato Nazionale formula la missione e la politica della Croce Rossa Italiana, elabora la struttura e la cultura necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, definisce i criteri che regolano i rapporti con i collettivi vulnerabili, i beneficiari, i Soci ed il personale dipendente.

31.2. Il Comitato Nazionale approva il fabbisogno del personale dipendente nel livello nazionale e nelle unità direttamente amministrate, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di contrattazione.

31.3. Il Comitato Nazionale ha sede in Roma.

31.4. Sono organi del Comitato:

- a. l'Assemblea Nazionale;
- b. il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. il Presidente Nazionale;
- d. il Segretario Generale;
- e. la Consulta Nazionale;
- f. il Collegio dei Revisori;
- g. l'Organo di Controllo.

32. L'ASSEMBLEA NAZIONALE

32.1. L'Assemblea Nazionale è il più alto organo rappresentativo della Croce Rossa Italiana.

32.2. L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali, dai due Consiglieri Nazionali, dai Presidenti dei Comitati Regionali della C.R.I. e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dai Presidenti dei Comitati della C.R.I., dall'Ispettore Nazionale del Corpo militare volontario della C.R.I. e dall'Ispettrice Nazionale II.VV. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti dei Comitati possono delegare in loro vece un Vice Presidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo.

32.3. L'Assemblea Nazionale:

- a. definisce la missione e la politica della Croce Rossa Italiana, approvandone il relativo piano strategico;
- b. approva il rapporto delle attività e delle iniziative formative, come predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. determina l'ammontare delle quote associative annuali;
- d. delibera le modifiche statutarie a maggioranza di due terzi dei componenti;
- e. può approvare raccomandazioni in ordine all'aggiornamento dei regolamenti;
- f. nomina uno dei componenti del collegio dei revisori di cui al successivo articolo 35-bis;
- g. verifica che le leggi nazionali siano compatibili con gli obiettivi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
- h. approva il bilancio di previsione ed il bilancio annuale della Croce Rossa Italiana.

32.4. L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo, la Consulta Nazionale, ovvero un terzo dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione è disposta dal Presidente Nazionale tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, pubblicato sul sito internet istituzionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

32.5. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

32.6. L'Assemblea Nazionale adotta le proprie decisioni a mag-

gioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa.

32.7. Dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato, e pubblicato sul sito internet istituzionale entro i successivi quindici giorni.

33. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

33.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri.

33.2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dai Presidenti dei Comitati e dai Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di un regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Nazionale. In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed almeno un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana, che svolge le funzioni di Vice Presidente.

33.3. Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea Nazionale;
- b. delibera il piano nazionale delle attività e delle conseguenti iniziative formative;
- c. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea Nazionale;
- d. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, acquisito il parere favorevole della Consulta Nazionale;
- e. istituisce i Comitati della C.R.I.;
- f. concede e revoca l'utilizzo dell'emblema e del logotipo identificativo;
- g. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività nazionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze della programmazione nazionale;
- h. decide sulle proposte di commissariamento di Comitato avanzate dai Consigli Direttivi Regionali;
- i. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate ed assumono lo status di Socio sostenitore. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica;
- j. può autorizzare la costituzione dei Comitati delle Città Metropolitane, corrispondenti a tale livello territoriale, in luogo e con i poteri del corrispondente Comitato Locale.

33.4. Il Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo.

34. PRESIDENTE NAZIONALE

34.1. Il Presidente Nazionale:

- a. rappresenta la Croce Rossa Italiana sia in Italia che all'estero, di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b. rappresenta tutti i Soci della Croce Rossa Italiana;
- c. cura i rapporti con le altre Società Nazionali e gli organi del Movimento, e siede di diritto nei relativi consessi come rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- d. cura i rapporti con le autorità istituzionali della Repubblica Italiana e con gli altri enti ed associazioni esterni a diffusione nazionale;
- e. in tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, assume i poteri ai sensi della legge vigente;
- f. in occasione di calamità di rilievo nazionale o sovra regionale, assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'Associazione.

34.2. Il Presidente Nazionale può individuare tra i due Vice Presidenti il proprio vicario, che ne svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Consiglio Direttivo Nazionale, al Segretario Generale ed ai Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

34.3. Il Presidente Nazionale rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice nazionale dell'Associazione, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi.

34.4. Il Presidente Nazionale può essere sfiduciato dall'Assemblea Nazionale, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea presenti alla seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale, e l'immediata indizione delle elezioni. Nelle more, svolge le funzioni proprie del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale un collegio di tre Presidenti Regionali estratti a sorte e presieduto dal più anziano per iscrizione all'Associazione.

35. CONSULTA NAZIONALE

35.1. La Consulta Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, dai Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

35.2. La Consulta Nazionale si riunisce di regola ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei componenti ne avveda la necessità.

35.3. La Consulta Nazionale:

- a. assicura il costante coordinamento e la leale coopera-

zione fra il livello nazionale ed i livelli territoriali della Croce Rossa Italiana;

b. esprime un parere sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario Generale;

c. esprime un parere vincolante su tutte le proposte di regolamenti interni della Croce Rossa Italiana.

35-bis. COLLEGIO DEI REVISORI

35-bis.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente per lo svolgimento di tali funzioni. Un componente è nominato dall'Assemblea Nazionale; un componente è nominato dal Presidente Nazionale; un componente è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

35-bis.2. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

35-bis.3. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

35-bis.4. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

35-ter. ORGANO DI CONTROLLO

35-ter.1. L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale tra persone dotate di adeguata professionalità e appartenenti, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 117/17, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. All'atto della nomina il Consiglio Direttivo Nazionale determina anche il compenso spettante all'Organo di Controllo.

35-ter.2. L'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30, commi VI, primo periodo e VII del D.lgs. 117/17, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

35-ter.3. L'Organo di Controllo esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

35-ter.4 L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

36.SEGRETARIO GENERALE

36.1. Il Segretario Generale è a capo della gestione della Croce Rossa Italiana ed esplica le sue attività seguendo le direttive del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

36.2. Il Segretario Generale:

a. mette in pratica le decisioni del Consiglio Direttivo

- Nazionale ed i mandati affidatigli dall'Assemblea Nazionale;
- b. redige il bilancio preventivo, il bilancio annuale ed i rapporti finanziari;
 - c. organizza i servizi del Segretariato e ne decide la struttura conformemente alle decisioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale. A tal fine, può assumere personale conformemente alla legge ed alla regolamentazione interna. In ogni caso, le linee guida sulla struttura del Segretariato, sono soggette all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - d. esplica qualsiasi altra funzione conferita dalla legge, dallo Statuto o affidata dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal Presidente Nazionale, e ne riferisce;
 - e. partecipa con voto consultivo alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale, della Consulta Nazionale ed è di diritto il segretario dell'Assemblea Nazionale.

36.3. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che può revocarlo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. Un Regolamento stabilisce le modalità di assunzione del Segretario Generale. In ogni caso, il Segretario Generale decade al momento della decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale che l'ha nominato.

37. POTERE SOSTITUTIVO

37.1. In caso di grave ed ingiustificata omissione o ritardo nell'adozione di atti o nell'attivazione di procedure regolamentari da parte di un Comitato, il Presidente gerarchicamente sovraordinato, previa formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di dieci giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto.

38. COMMISSARIAMENTO

38.1. Il commissariamento di un Comitato è disposto nei seguenti casi:

- a. qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati o non si raggiunga il numero legale per la validità della consultazione;
- b. a seguito di mozione di sfiducia avverso il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- c. in caso di gravi violazioni dello Statuto da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo nel suo complesso. È ammesso ricorso al Presidente Nazionale;
- d. in caso di decadenza del Presidente dalla carica, conseguente all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione;
- e. nel caso di Comitati assenti per più di due volte nello stesso anno solare alle riunioni delle assemblee sovraordinate.

38.2. In caso di dimissioni di un Presidente prima della scadenza naturale del mandato, la nomina del Commissario è disposta solo ove il Vice Presidente non assicuri l'ordinaria ammi-

nistrazione delle attività.

38.3. Il Commissario del Comitato:

- a. è un Socio volontario della Croce Rossa Italiana, titolare del diritto di elettorato passivo;
- b. è nominato dal Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Regionale;
- c. rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi o fino alla risoluzione delle problematiche che hanno determinato il commissariamento;
- d. esercita, ove non sia disposto altrimenti, i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- e. non può trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo seguente;
- f. può essere sostituito prima dello scadere del mandato con la stessa procedura con cui è stato nominato.

38.4. Con le medesime procedure può essere disposta la nomina di uno o due Vice Commissari.

38.5. Per il commissariamento di un Comitato Regionale e di provincia autonoma si procede applicando, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti.

38.6. Il Commissariamento del livello nazionale non è ammesso.

39. INCOMPATIBILITÀ

39.1. Tutte le cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di rappresentante del Corpo militare volontario della C.R.I. nei predetti Consigli o di Ispettrice II.VV. a tutti i livelli, e fatto salvo quanto previsto dalla legge per l'Ispettore Nazionale del Corpo militare volontario della C.R.I., sono incompatibili:

- a. tra di loro;
- b. con il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate);
- c. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghi ed in concorrenza a quelli della Croce Rossa Italiana;
- d. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive previste per le elezioni amministrative locali - ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti - provinciali e regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive nazionali di cui al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni. L'incompatibilità decorre al momento dell'accettazione della candidatura o della nomina.

39.2. Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti.

39.3. La candidatura o la nomina ad una delle cariche di cui alla lettera d) del primo comma, comporta l'immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di rappresentante del Corpo militare volontario della C.R.I. nei Consigli Direttivi o di Ispettrice II.VV. a tutti i livelli.

TITOLO V - RISORSE

40. PERSONALE DIPENDENTE

40.1. Il personale dipendente della Croce Rossa Italiana è soggetto al contratto collettivo nazionale definito secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 5 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012 n. 178.

40.2. Il personale dipendente è assunto dal Comitato Nazionale, dai Comitati Regionali e delle Province Autonome, nonché dai Comitati nel rispetto del relativo fabbisogno di personale dipendente, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di contrattazione collettiva, e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.

41. PATRIMONIO ED ENTRATE

41.1. Il patrimonio della Croce Rossa Italiana è destinato all'assolvimento degli scopi statutari.

41.2. Costituiscono entrate dell'Associazione:

- a. le quote associative dei Soci;
- b. le donazioni, i legati, le eredità ed i lasciti in genere;
- c. i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;
- d. i contributi e le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea, degli altri organismi ed istituzioni esteri o internazionali;
- e. i proventi delle attività espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. le provvidenze previste per le associazioni di volontariato e per quelle di promozione sociale;
- g. le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
- h. le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i. le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni anche a premi;
- j. i redditi patrimoniali;
- k. i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere anche sotto l'egida di organismi del Movimento internazionale;
- l. le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel ri-

spetto della legge vigente.

41.3. La Croce Rossa Italiana non accetta donazioni, sponsorizzazioni o patrocini provenienti dai proventi di attività contrarie ai Principi Fondamentali.

41.4. Entro i limiti definiti dai propri obiettivi, la Croce Rossa Italiana acquista, possiede, aliena e amministra qualsiasi bene ritenga opportuno.

41.5. La Croce Rossa Italiana può costituire e amministrare qualsiasi riserva, assicurazione o fondo per il suo personale o una delle sue attività.

41.6. I Comitati, ad ogni livello, sono tenuti per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al precedente articolo 41.2. lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera h), della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile previste dalla legge.

41.7. I documenti, le determinazioni ed i beni sono archiviati e custoditi, anche in formato digitale consultabile, per continuità di documentazione delle attività e per successivi fini di ricerca.

41.8. Il materiale storico ed archivistico, compresi i beni e l'oggettistica conservati presso i Comitati, gli archivi e le strutture museali della Croce Rossa Italiana, già tutelato ai sensi del vigente Codice dei beni culturali, costituisce patrimonio storico, unico ed inscindibile, dell'Associazione e ne forma memoria.

41.9. Il materiale storico ed archivistico è catalogato e gestito nel rispetto di uno specifico Regolamento.

42. ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

42.1. L'esercizio finanziario inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

42.2. L'ordinamento finanziario e contabile della Croce Rossa Italiana è disciplinato da un regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale in ossequio alle disposizioni e per il raggiungimento degli obiettivi del presente Statuto. Il regolamento deve prevedere l'obbligo per ogni Comitato della C.R.I. di destinare:

- a. un'aliquota destinata alle operazioni di emergenza;
- b. un'aliquota destinata alla cooperazione internazionale;
- c. un'aliquota destinata alla formazione dei proprio Soci;
- d. un'aliquota destinata al sovvenzionamento del Comitato Regionale della C.R.I., a fronte di funzioni e servizi prestati verso i Comitati della C.R.I.

42.3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, neppure in forma indiretta. L'avanzo di gestione è destinato esclusivamente in favore delle attività istituzionali.

42.4. A tutti i livelli, i Comitati:

- a. devono conseguire il pareggio di bilancio, dandone atto nel bilancio annuale;
 - b. sono dotati di autonomia gestionale, economica, finanziaria e patrimoniale;
 - c. possono richiedere un proprio codice fiscale ed una propria partita IVA, salvo che intendano restare attributari del codice fiscale e della partita IVA del proprio Comitato Regionale. Il regolamento di contabilità ed organizzazione ne contiene la disciplina specifica;
 - d. rispondono delle obbligazioni direttamente assunte e non rispondono a nessun titolo, ragione e causa di obbligazioni assunte dalle altre strutture territoriali;
- 42.5. Alla fine di ogni anno finanziario, i conti della Croce Rossa Italiana a livello nazionale sono controllati dal collegio di revisori. I revisori nominati ai vari livelli territoriali devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.
- 42.6. "Per il regime fiscale si rinvia al Titolo X del d.lgs. 117/17, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 178/2012".

TITOLO VI - RAMO ONLUS

43. RAMO ONLUS

43.1 Per la disciplina del rapporto associativo, delle modalità associative e dei diritti dei soci si rimanda integralmente a quanto previsto dal presente Statuto all'art. 14 commi 3 e 4 e restando assolutamente vietata la temporaneità della vita associativa.

43-BIS. RINVIO

43-bis.1. Si rinvia alla normativa pro tempore vigente in materia di onlus, anche ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO VII - NORME FINALI

44. ADOZIONE E MODIFICHE

44.1. Il presente Statuto, deliberato a norma del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, entra in vigore il giorno 1 gennaio 2016.

44.2. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana, previa comunicazione al Segretario Generale della Federazione Internazionale e previo parere favorevole della Commissione congiunta CICR/FICR sullo Statuto delle Società Nazionali.

44.3. Le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente tra il Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana e i Comitati Locali, nonché tra i Soci medesimi, inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la validità del presente Statuto e dello Statuto dei Comitati Locali devono risolversi con la prevalenza delle norme contenute nello Statuto dei Comitati locali esclusivamente in ordine alle questioni di carattere territoriale.

45. NORME TRANSITORIE

45.1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto:

a. i Comitati Locali assumono la denominazione di Comitati;
b. il Comitato Centrale assume la denominazione di Comitato Nazionale;

c. i Comitati Provinciali ove sia costituito il Comitato locale del capoluogo sono sciolti, salvo che abbiano un ambito territoriale proprio in cui non opera il Comitato locale ed in tal caso sono costituiti in tal caso in comitati;

d. gli altri Comitati Provinciali sono di diritto costituiti in Comitati; a loro è assegnato il medesimo ambito territoriale dell'ex Comitato Provinciale.

45.2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente Nazionale procede, anche su proposta di ciascun Presidente Regionale, ad assegnare le competenze territoriali a tutti i Comitati costituiti.

45.3. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto sono approvati i seguenti regolamenti:

a. Regolamento elettorale. Il Regolamento elettorale deve contenere le norme per l'istituzione degli Uffici elettorali a tutti i livelli, la cui composizione e le cui procedure devono essere ispirate a terzietà ed imparzialità;

b. Regolamento di contabilità ed organizzazione;

c. Regolamento sull'uso dell'emblema e sui patrocini;

d. Regolamento, sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari;

e. Codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari;

f. Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari;

g. Regolamento per l'assunzione del Segretario Generale e dei Segretari regionali;

h. Documento sulla politica della Gioventù e regolamento sui Giovani della Croce Rossa Italiana;

i. Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana;

j. Regolamento per la protezione degli archivi e del materiale di interesse storico della Croce Rossa Italiana;

k. Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana;

l. Regolamento dei Soci temporanei della Croce Rossa Italiana ex articolo 11.8. dello Statuto.

m. Regolamento di disciplina delle fasi del procedimento di costituzione dei Comitati. Fino all'approvazione di tale regolamento, sono vigenti, in quanto compatibili, le norme di cui all'Ordinanza del Presidente Nazionale dell'Ente Pubblico Associazione Italiana della Croce Rossa 17 dicembre 2015, n. 292.

45.4. I regolamenti di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale sentito il parere della Consulta Nazionale. Fino alle elezioni degli organi associativi, tali regolamenti sono approvati dal Presidente Nazionale sen-

tito il parere favorevole e vincolante della Consulta Nazionale. Il regolamento di cui alla lettera a) è approvato dall'Assemblea Nazionale unitamente al calendario elettorale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

45.5. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto, il Presidente provvede a quanto disposto dal precedente articolo 8.4.

45.6. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto, il Presidente Nazionale provvede a indire le elezioni dei Presidenti e dei Consigli Direttivi a tutti i livelli territoriali.

45.7. Le norme che disciplinano la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, emanate con il Testo Unico C.R.I. di riferimento ai sensi dell'articolo 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, si applicano, direttamente e senza necessità di altro recepimento, in tutte le articolazioni della Croce Rossa Italiana ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017 pubblicato sulla G.U. n. 289 del 12 dicembre 2017.

45.8. Il patrimonio storico della Croce Rossa Italiana permane nelle articolazioni, archivi e strutture museali della Croce Rossa Italiana ove è ubicato al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto. Le medesime articolazioni territoriali ne assicureranno la continuità di conservazione, custodia, aggiornamento e gestione.

45.9. Il computo degli otto anni che determina l'ineleggibilità di cui agli articoli 24.2, 29.3 e 34.3 comincia a decorrere dalle elezioni indette successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto. In ogni caso non sono considerati nel computo i mandati espletati nella C.R.I. ente di diritto pubblico sotto i previgenti Statuti.

46. NORME DI RINVIO

46.1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto, si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal Decreto del Ministero della Salute 2 agosto 2017, nonché alla normativa pro tempore vigente.

F.to Francesco Rocca

F.to Elisabetta Mussolini - notaio